



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

COPIA

Reg. Delib. n. 25 del 11.03.2011

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Esame ed approvazione della bozza di convenzione fra il Comune di Zimella e la Polisportiva Dilettantistica "Santo Stefano" per l'uso degli impianti sportivi comunali di S. Stefano di Zimella. .**

L'anno duemilaundici addì undici del mese di marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Eseguito l'appello risulta:

		Presenti	Assenti
1 – SEGANTINI Alessia	Sindaco	X	
2 - BONATO Vincenzo	Vicesindaco	X	
3 – CUBISINO Angelo	Assessore	X	
4 – MOLINARO Maura	Assessore	X	
5 – BENIN Luca	Assessore	X	
6 – POSENATO Davide	Assessore	X	
7 – ROMELINI Simona	Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott. Gianfranco Bussola, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa Alessia Segantini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144  
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

G.C. n. 25/2011

Oggetto: **Esame e approvazione della bozza di convenzione fra il comune di Zimella e la Polisportiva Dilettantistica "Santo Stefano" per l'uso degli impianti sportivi comunali di S. Stefano di Zimella.**

\*\*\*\*\*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.-

Lì 11.03.2011



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.-

Lì 11.03.2011



Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria


\*\*\*\*\*

**Proposta di delibera** di iniziativa dell'Assessore allo Sport Vincenzo Bonato.

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell' art. 49 comma 1 del dlgs 267/2000;

Premesso:

Che emerge la necessità di rinnovare con lo strumento della convenzione la concessione in uso degli impianti sportivi comunali di via dell'Artigianato alla polisportiva "Santo Stefano", che partecipa con numerose squadre di calcio giovanili agonistiche a campionati federali per cui abbisogna di campi da gioco e servizi accessori per svolgervi allenamenti ed incontri sportivi;



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Considerato inoltre che la gestione dell'impianto di che trattasi non ha alcuna rilevanza economica atteso che, come storicamente accertato, i costi di manutenzione e di gestione sono superiori ad ogni vocazione lucrosa dell'impianto;

Udita la relazione dell'assessore allo sport, Vincenzo Bonato, che riferisce sul percorso seguito e sugli incontri avuti con la dirigenza della Polisportiva per giungere al testo della convenzione in esame;


Letta la bozza di convenzione che consta di una premessa e di 20 articoli, nel testo condiviso dal Comune e dalla polisportiva Dilettantistica "Santo Stefano", nella persona del suo presidente e rappresentante legale;

Preso atto di quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 106 del 13.08.2010 in ordine alle tariffe per utilizzo degli impianti sportivi comunali, in particolare per le esenzioni all'uopo previste;

## SI PROPONE

- 1) di concedere alla Polisportiva Dilettantistica "Santo Stefano" di S. Stefano di Zimella l'uso di quella parte degli impianti sportivi comunali di via dell'Artigianato, così come sono evidenziati nella planimetria allegata e che comprendono anche la metà dell'edificio adibito a spogliatoi rivolta verso il campo da calcio, per le attività della Polisportiva, incluso lo svolgimento delle partite come da calendario calcistico;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la bozza di convenzione fra la Polisportiva Dilettantistica "Santo Stefano" di S. Stefano di Zimella e il Comune di Zimella per l'uso degli impianti sportivi nella convenzione medesima specificati e che unita alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione e non sarà tacitamente rinnovabile;
- 4) di dare atto che il contributo previsto all'art. 11 della convenzione - così come altra agevolazione riconosciuta alla stessa associazione - è concesso al fine di sostenere l'attività sportiva giovanile dei residenti nel Comune di Zimella, riconoscendo la particolare valenza sociale e aggregativa della pratica sportiva giovanile, escludendo pertanto l'ipotesi di sponsorizzazione alla Associazione sportiva da parte dell'ente;
- 5) di autorizzare il responsabile dell'area amministrativa, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000, a rappresentare il Comune di Zimella nella sottoscrizione della convenzione in trattazione, ad esecutività raggiunta dal presente atto deliberativo, e di provvedere a quant'altro necessario per darne piena attuazione, ivi compreso eventuali impegni di spesa, avuto il parere favorevole del responsabile dell'Area contabile sulla copertura della medesima, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 267/2000;

**LA GIUNTA COMUNALE**



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144  
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

Visto l'art. 48 del d. lgs 267/2000 sulle competenze della giunta comunale;

Visto l'art. 32 del vigente statuto del comune di Zimella sulle competenze generali della giunta comunale;

Condivisa e approvata la relazione dell'assessore e il testo della convenzione in argomento;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 d. lgs. 267/2000;

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**COMUNE DI ZIMELLA**  
Provincia di Verona

Rep. n.                    del

**Oggetto: Convenzione fra il Comune di Zimella e la Polisportiva Dilettantistica “Santo Stefano” per l’uso degli impianti sportivi comunali di S. Stefano di Zimella.**

L'anno    il giorno ..... del mese di ....., nella  
Residenza Municipale,

**tra**

- il **Comune di Zimella**, con sede municipale in S. Stefano di Zimella, **Concedente**, C.F. 00631830239, rappresentato dal dott. Alberto Baldo, responsabile dell’area amministrativa del comune di Zimella, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del comune predetto;

**e**

- la **Polisportiva Dilettantistica Santo Stefano**, con sede in S. Stefano di Zimella, **Concessionario**, C.F. 02560750239 rappresentata dal sig. Cristiano Giusti, presidente pro tempore dell’associazione, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della predetta Polisportiva,

Premesso:

- che il Comune di Zimella è proprietario, tra l’altro, di strutture sportive site in località S. Stefano, via dell’Artigianato relative a: campo di calcio con tribune e campo di calcio per allenamenti con annessi spogliatoi, il tutto meglio identificato mediante linea tratteggiata nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che la gestione degli impianti sopra menzionati ha natura non economica poiché, come accertato storicamente, i costi di manutenzione e di gestione sono superiori ad ogni vocazione lucrosa dell’impianto;

- che l’art. 90, comma 25, della legge 289/2002 prevede che nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

- che il Comune di Zimella intende attuare il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione, art. 118, valorizzando e coinvolgendo le forme associative presenti nel territorio;
- che la Polisportiva Dilettantistica Santo Stefano ha per scopo l'esercizio di attività sportive, ricreative ed in particolare la formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività sportive in genere legate al gioco del calcio e che all'uopo è affiliata alla F.I.G.C. (matricola 780583) e CONI (reg. 25584);
- che la stessa Polisportiva nel corso degli anni ha dimostrato di possedere adeguata capacità tecnica ed organizzativa, anche con riferimento a pregevoli rapporti convenzionali correnti con il comune di Zimella;
- che la Polisportiva Dilettantistica Santo Stefano ha sempre fruito in modo prevalente degli impianti oggetto di convenzione per la pratica sportiva agonistica del gioco del calcio;
- che la Polisportiva è iscritta al n. 13 dell'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.                      del                      , esecutiva, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite,

## **SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE**

### **Art. 1 - VALORE DELLA NARRATIVA**

1. La narrativa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione comunale di Zimella affida in uso alla Polisportiva "S. Stefano", che accetta, quella parte degli impianti sportivi comunali di via dell'Artigianato costituiti da: campo da calcio regolamentare con tribune con annesso deposito sotto le tribune e limitrofo campo di allenamento, come sono evidenziati nella planimetria allegata sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nonché la metà dell'edificio adibito a spogliatoi rivolta verso il campo da calcio, da dedicarsi alle attività della Polisportiva, incluso lo svolgimento delle partite come da calendario calcistico.
2. Tenuto conto che le strutture concesse sono nella disponibilità del Comune e considerato che il campo di calcio è utilizzato sporadicamente anche da altre associazioni e che lo stesso Comune si riserva possibili usi saltuari nel rispetto degli impegni agonistici già calendarizzati dalla Polisportiva; considerando inoltre che i contatori misurano anche i

consumi relativi al palasport adiacente le strutture oggetto di convenzione, l'intestazione delle fatturazioni per acqua ed energia elettrica sono mantenute dal Comune, il quale anticiperà le spese e provvederà annualmente a recuperare, mediante l'applicazione di tariffe, i relativi costi nei confronti degli altri utilizzatori diversi dalla Polisportiva. Il Comune riconosce alla Polisportiva un consumo annuale per le utenze energia elettrica e acqua sino alla concorrenza massima complessiva di euro 4.000,00=.

3. Si dà atto che il costo del consumo del gas metano, le cui fatture sono intestate e pagate dalla Polisportiva, sarà interamente rimborsato dal Comune alla stessa Polisportiva.
4. La Polisportiva, nell'utilizzo delle strutture e degli spogliatoi, si obbliga a porre in essere tutte le azioni possibili volte alla riduzione dei consumi delle utenze relative ad acqua, energia elettrica e gas e il Comune si riserva di attivare azioni di controllo, anche mediante l'inserimento nella struttura di termostati e/o contatori, volte a verificare le azioni poste in essere dalla Polisportiva per ridurre tali consumi.

### **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La presente convenzione avrà scadenza al 31.12.2013 e avrà validità sin dalla data della sua sottoscrizione. È escluso il tacito rinnovo della stessa.

### **Art. 4 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione dell'uso degli impianti ha fini pubblici e precisamente ha quale finalità lo svolgimento di attività sportive, sociali e ricreative e pertanto le strutture convenzionate devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi sopra specificati.
2. Nel rispetto di dette destinazioni, il concessionario potrà pertanto proporre ed organizzare iniziative sportive volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva, in particolare la pratica del gioco del calcio, anche a livello agonistico.
3. Il Concessionario dovrà pertanto utilizzare gli impianti in conformità a quanto previsto nella presente convenzione e nell'osservanza di tutte le norme di buona tecnica che disciplinano la gestione degli impianti dello stesso genere.

### **Art. 5 - UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI**

1. Il Concessionario si obbliga:
  - a) a consentire ed eventualmente prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
  - b) a consentire libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi per i Giochi della Gioventù e per altre manifestazioni in ambito scolastico ovvero organizzate con la collaborazione del C.O.N.I., previo precedente accordo con il concessionario;

- c) a consentire da parte delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale, l'utilizzo gratuito delle strutture sportive in questione, secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate;
- d) a consentire l'utilizzo degli impianti oggetto di convenzione ad altri soggetti per attività sportive, compatibilmente con gli eventi sportivi già calendarizzati da parte della Polisportiva. In ogni caso, il soggetto richiedente dovrà essere previamente ed espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale all'utilizzo degli impianti.

#### **Art. 6 - ONERI DEL CONCESSIONARIO**

1. Al Concessionario incomberà l'onere della manutenzione ordinaria degli impianti oggetto di convenzione. Spetta inoltre al Concessionario effettuare tutte le ulteriori attività necessarie per svolgere la propria attività sportiva all'interno delle strutture sportive (segnatura del campo, fornitura e riparazione delle reti dietro le porte, fornitura e posizionamento bandierine d'angolo, eventuali tabelloni segnapunti, ecc.).
2. Il concessionario sarà inoltre tenuto ad espletare le prestazioni relative alla apertura, chiusura e custodia degli impianti nell'uso degli impianti da parte di terzi e istituzioni scolastiche che ne abbiano all'uopo richiesto l'utilizzo e tale utilizzo sia stato assentito dall'amministrazione comunale.
3. In caso di inadempienza da parte del concessionario degli interventi di ordinaria manutenzione, tali operazioni saranno eseguite a cura del Comune e le relative spese detratte dal contributo annuale spettante alla Polisportiva di cui al seguente art. 11, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo.
4. Gli spogliatoi del palazzetto dello sport restano esclusi dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Tuttavia, qualora la Polisportiva venisse, in via eccezionale, ad impiegare tali locali, nel rispetto comunque dell'utilizzo già programmato da altre associazioni e previo assenso del Comune, al termine di ciascun utilizzo deve provvedere ad effettuare accurata pulizia degli ambienti adoperati in modo tale da renderli idonei a successivi fruitori.
5. Nel corso del rapporto di concessione il Comune potrà impartire disposizioni in merito alle modalità e alla periodicità con cui effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione. Il Concessionario è tenuto a rispondere dei danni alle strutture oggetto di convenzione quando tali danni risultino essere stati cagionati da incuria, uso improprio o vandalismo, attribuibili alla Polisportiva o conseguenti a mancata vigilanza da parte della stessa.
6. L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dalla presente convenzione potrà comportare l'immediata sospensione dall'utilizzo e l'automatica risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1546 del c.c.

#### **Art. 7 - ONERI DEL COMUNE**

1. Rimangono a carico del Comune gli interventi di straordinaria manutenzione e gli interventi innovativi e/o di sostituzione e riparazione degli impianti tecnologici e di elementi fissi in dotazione alle strutture, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione resisi necessari per carenza di manutenzione ordinaria o per improprio utilizzo da parte del concessionario, che resteranno a carico di quest'ultimo.

2. Nessuna spesa che comporti oneri per il Comune potrà essere disposta o assentita dalla Polisportiva.

#### **Art. 8 – MIGLIORIE E RESPONSABILITA’**

1. Il Concessionario, a proprie spese, potrà dotare gli impianti di ulteriori nuove attrezzature mobili ed immobili, chiedendo di volta in volta per iscritto l’autorizzazione all’Amministrazione comunale. L’autorizzazione non equivale ad impegno economico e non è sostitutiva di altre separate autorizzazioni eventualmente necessarie per l’installazione delle nuove attrezzature che dovranno, ove necessarie, essere dalla Polisportiva richieste ai competenti enti.
2. Alla scadenza della presente concessione tutte le strutture e gli impianti eventualmente installati passeranno in proprietà comunale, senza che la Polisportiva concessionaria possa pretendere indennizzi o riconoscimenti a qualsiasi titolo.
3. Per la situazione esistente il Presidente in carica si costituisce consegnatario di quanto è oggetto della concessione, dichiarandosi perfettamente a conoscenza della consistenza, dello stato e della ubicazione, e così sarà per chiunque ricopra tale carica od equivalente, comunque denominata, all’interno della Polisportiva.

#### **Art. 9 - AUTORIZZAZIONI VARIE**

1. Per attività che comportino autorizzazioni, concessioni o licenze, dovrà provvedere di volta in volta il Concessionario, salvo che si tratti di eventi organizzati dal Comune.

#### **Art. 10 - INTROITI E TARIFFE**

1. E’ consentito alla Polisportiva richiedere il pagamento del prezzo del biglietto d’ingresso a manifestazioni ricreative o sportive da essa organizzate, nonché l’installazione di pubblicità all’interno della struttura. Gli introiti derivanti dalle attività sopra citate, rimangono di pertinenza del Concessionario così come restano ad esclusivo carico del Concessionario le eventuali incombenze ed obblighi di legge di carattere amministrativo e fiscale.

#### **Art. 11 - CONTRIBUTIONI**

1. Il Comune si impegna a sostenere l’attività sportiva della Polisportiva con una contribuzione annua che terrà conto anche della esistenza o meno, nell’ambito della Polisportiva, di squadre juniores e allievi, nonché di formazioni giovanili di categorie inferiori.
2. Il Comune si impegna pertanto a corrispondere alla Polisportiva un contributo per lo sviluppo della pratica dello sport a carattere giovanile nella misura di €. 100,00= all’anno per ogni giovane residente nel Comune di Zimella di età inferiore agli anni 19 anni da compiere entro la data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il contributo, che risulta regolarmente tesserato con la Polisportiva, previo invio dell’elenco dettagliato degli atleti con le generalità del giovane sportivo residente.
3. Il contributo è subordinato alla partecipazione del giovane a regolare campionato indetto dalla Federazione o chi per esso restando escluse attività a carattere saltuario o non ufficiali:

in tal senso è richiesto copia di almeno un elenco atleti dei giovani iscritti nei vari campionati e partecipanti a gare ufficiali. Il Comune potrà avvalersi della facoltà di effettuare controlli a campione sulla lista presentata dei giovani praticanti. La Polisportiva, a fronte del contributo ricevuto dall'Amministrazione comunale, si impegna a non applicare aumenti generalizzati e ingiustificati delle quote di iscrizione che richiede ai propri giovani praticanti e a praticare condizioni di miglior favore nei confronti dei giovani appartenenti a famiglie disagiate e che ne facciano richiesta.

4. La misura del contributo come sopra determinato potrà essere soggetta, per gli anni successivi al 2011, ad incremento o a diminuzione a seconda delle disponibilità di bilancio e previa deliberazione di Giunta Comunale.
5. Il contributo annuale sopraddeito sarà liquidato in 2 rate sostanzialmente uguali e precisamente entro il 31 marzo ed entro il 30 maggio di ciascun anno. Il pagamento dei contributi sarà effettuato secondo le norme fiscali e tributarie vigenti.

### **Art. 12 - BILANCI E RELAZIONI**

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente il Concessionario dovrà:
  - a) presentare annualmente, entro un mese dall'approvazione da parte del competente organo, il bilancio consuntivo della gestione dell'impianto per l'anno precedente;
  - b) fornire annualmente la distinta delle squadre iscritte per categoria con l'elenco dei giovani atleti residenti nel Comune di Zimella su cui computare il contributo di cui all'art. 11, c. 2, che precede.
2. Il Presidente pro tempore si rende personalmente responsabile, anche sotto il profilo penale, della veridicità dei bilanci e dei dati presentati.

### **Art. 13 - CONTROLLI**

1. L'Amministrazione comunale potrà periodicamente verificare la corretta gestione degli impianti ed in particolare provvederà ai seguenti riscontri:
  - a) controllo generale sull'utilizzo degli impianti e verifica sullo stato di manutenzione degli stessi;
  - b) esame del rendiconto dettagliato sull'attività svolta presentato dal Concessionario;
  - c) raccolta e formulazione di proposte e suggerimenti per un migliore utilizzo degli impianti e per la modifica della presente convenzione;
  - d) eventuale proposta di dichiarazione di decadenza dal servizio;
  - e) valutazione delle cause del verificarsi di eventuali blocchi nella conduzione della gestione;
  - f) controllo sull'effettivo utilizzo delle contribuzioni comunali.

### **Art. 14 - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Nel caso di grave e reiterata inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra al concessionario apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalle inadempienze del concessionario, il comune potrà ordinare allo stesso concessionario

l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione della convenzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile.

3. L'Amministrazione potrà inoltre revocare la concessione e quindi recedere unilateralmente dalla stessa, con proprio provvedimento motivato e previa deliberazione di Giunta Comunale, nel caso in cui sopravvenuti motivi di pubblico interesse rendessero necessaria una diversa gestione, utilizzazione o destinazione degli impianti.
4. Nel caso di risoluzione o di revoca da parte del Comune, la Polisportiva sarà tenuta a restituire l'impianto gestito con tutte le relative strutture e dotazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione o della revoca della concessione.
5. E' fatta salva la possibilità, da parte della Polisportiva, di portare a termine impegni in corso assunti con le federazioni sportive.
6. Le parti possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione, obbligandosi reciprocamente a darne notizia e motivazione per iscritto mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data di recesso.

#### **Art. 15 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

1. Il Concessionario si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente convenzione, gli impianti e le relative strutture ed ogni eventuale addizione al Comune, senza alcuna formalità diversa dal verbale di riconsegna.
2. Ogni manufatto rimarrà di proprietà del Comune, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.
3. La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione degli impianti e delle relative strutture e dotazioni sarà fatta tenendo conto dell'utilizzo effettuato da altri, del deperimento imputabile alla naturale vetustà e al normale e diligente uso.

#### **Art. 16 - RESPONSABILITA' CIVILE**

1. La Polisportiva concessionaria è responsabile verso il Comune dei danni provocati agli impianti e alle strutture in dotazione, durante l'utilizzazione da parte dei propri associati o da terzi autorizzati direttamente ed esclusivamente dalla Polisportiva.
2. La Polisportiva con la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per R.C. terzi e rischi diversi n. .... stipulata con ..... si cautele per tutto il periodo di validità della presente convenzione per danni subiti da terzi o da propri associati durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento.

#### **Art. 17 - RESPONSABILITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

1. Il Presidente pro tempore della Polisportiva concessionaria, con l'accettazione anche implicita della nomina, si rende personalmente garante e responsabile dell'osservanza di tutte le clausole previste dalla presente convenzione.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione degli artt. 36 e 38 del C. C. quanto a poteri e responsabilità di chi agisce in nome della Polisportiva.

**Art. 18 - INCEDIBILITA' DELLA CONCESSIONE E MODIFICHE DELLA  
CONVENZIONE**

1. Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione, a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, la concessione stessa.
2. E' facoltà delle parti procedere alla consensuale ed espressa modifica della presente convenzione per esigenza dell'amministrazione comunale ovvero su formale proposta del concessionario.

**Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18.11.1923 n. 2440, richiamato dall'art. 87, c.1, del R.D. 3.3.1934 n. 383.

**Art. 20 - CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta in via esclusiva al foro di Verona.

**Art. 21 - TRATTAMENTO FISCALE**

1. Il presente contratto viene registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Zimella, lì

Il presidente pro- tempore  
della Polisportiva Santo Stefano

*Cristiano Giusti*

Per il comune di Zimella  
Il responsabile dell'area amministrativa

*dott. Alberto Baldo*

Visto per l'iscrizione a Repertorio dei contratti ad ogni effetto di Legge.

Il Segretario comunale

.....



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144  
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to dott.ssa Alessia Segantini



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Gianfranco Bussola

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (artt. 124 e 125 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene comunicata ai Capigruppo Consiliari e pubblicato all'Albo Pretorio il giorno ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lr, 23/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
f.to dott. Alberto Baldo

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
- Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA.-

Lr, \_\_\_\_\_

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lr, 23/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Dott. Alberto Baldo